



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 558 del 16 NOV. 2017

OGGETTO Convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE SC AFFARI GENERALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 16 NOV. 2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente S.C. Affari Generali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

A



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **558** del **16 NOV. 2017**

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premessi che:

- IEO è Istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano in esecuzione al protocollo d'intesa sottoscritto il 18.01.2006 tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano;
- IEO in data 07.07.2015 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano un accordo attuativo per l'espletamento del Corso di Laurea in Infermieristica;
- l'ordinamento didattico del corso in argomento prevede, tra l'altro, l'effettuazione delle attività di tirocinio pratico a norma dell'articolo 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341 (*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*) e dell'articolo 10, comma 5, lettera d) del Decreto 22 ottobre 2004 n. 270 (*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*);
- l'effettuazione del tirocinio pratico da parte degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica con sede presso IEO può essere assicurato mediante l'utilizzo delle strutture gestite dal soggetto ospitante;
- nel suindicato Protocollo d'intesa, all'articolo 2, è espressamente previsto che le istituzioni sanitarie accreditate, per la realizzazione dell'attività di formazione oggetto del presente accordo, devono garantire, anche mediante rapporti convenzionali, qualora non a gestione diretta, le attività di tirocinio previste nel citato ordinamento;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 558 del 16 NOV. 2017

- il presente accordo con il soggetto ospitante costituisce atto applicativo dell'articolo 2 del Protocollo d'intesa succitato;

verificato, da parte della S.C. Affari Generali, che:

- con nota e-mail 03.11.2017, l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl con sede legale a Milano, Via Ripamonti 435, avanzava al Dirigente SITRA aziendale, richiesta di attivazione di una convenzione della durata di anni tre, per lo svolgimento presso le strutture dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, delle attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, all'uopo inviando bozza di convenzionamento;

- con nota e-mail di pari data, l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO accoglieva l'istanza;

- il supporto all'attività di tirocinio formativo non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda, né alcun corrispettivo in ragione del tirocinio espletato presso le strutture aziendali interessate, in quanto l'IEO si impegna a:

- fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
- effettuare la sorveglianza sanitaria agli studenti;

acquisito in data 08.11.2017 il parere favorevole del Dirigente SITRA aziendale dott. Claudio Bassi all'attivazione della convenzione con l'IEO per l'espletamento dei tirocini degli studenti del Corso di Laurea in infermieristica;

atteso pertanto, di approvare il convenzionamento con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl per l'espletamento delle attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano – presso le sedi aziendali, per la durata di anni tre, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di autorizzare la stipulazione di una convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl con sede legale a Milano per lo svolgimento, presso le strutture dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, delle attività di tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **558** del **16 NOV. 2017**

2. di dare atto che tale convenzione ha una validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
3. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione alla dott. Claudio Bassi, Dirigente SITRA aziendale;
4. di dare atto che il supporto all'attività di tirocinio formativo non comporta nessun costo per l'Azienda;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirola)

Provisione

Provisione

S.C. Affari Generali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*
Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella *me*



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **558** del **16 NOV. 2017**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal **17 NOV. 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali

Il Funzionario addetto

Elona Ciuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali

il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

CONVENZIONE TRA L'IRCCS ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL E L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA IN APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

TRA

l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl (d'ora in poi IEO), Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al registro Imprese numero 08691440153, con sede legale in via Filodrammatici 10, 20121 Milano MI, rappresentato dall'Amministratore Delegato Ingegnere Mauro Melis, domiciliato per la carica in via Ripamonti 435, 20141 Milano MI,

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (d'ora in poi soggetto ospitante) Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la sua carica in Piazza Cardinal Ferrari 1, 20122 Milano MI.

PREMESSO CHE

- IEO è istituzione accreditata quale sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano in esecuzione al protocollo d'intesa sottoscritto il 18 gennaio 2006 tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano;
- IEO in data 07 luglio 2015 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano un accordo attuativo per l'espletamento del Corso di Laurea in Infermieristica;
- l'ordinamento didattico del corso in argomento prevede, tra l'altro, l'effettuazione delle attività di tirocinio pratico a norma dell'articolo 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341 (*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*) e dell'articolo 10, comma 5, lettera d) del Decreto 22 ottobre 2004 n. 270 (*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*);
- l'effettuazione del tirocinio pratico da parte degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica con sede presso IEO può essere assicurato mediante l'utilizzo delle strutture gestite dal soggetto ospitante;
- nel suindicato Protocollo d'intesa, all'articolo 2, è espressamente previsto che le istituzioni sanitarie accreditate, per la realizzazione dell'attività di formazione oggetto del presente accordo, devono garantire, anche mediante rapporti convenzionali, qualora non a gestione diretta, le attività di tirocinio previste nel citato ordinamento;
- il presente accordo con il soggetto ospitante costituisce atto applicativo dell'articolo 2 del Protocollo d'intesa succitato;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

Determinazione delle strutture presso le quali gli studenti svolgeranno il tirocinio

Il soggetto ospitante accoglie studenti del corso di Laurea in Infermieristica con sede presso IEO e, ai fini dell'espletamento di attività di tirocinio pratico previste dall'ordinamento didattico, mette a disposizione strutture, servizi e personale facente capo alle proprie strutture afferenti al SITRA.

Articolo 2

Assistenti di tirocinio

Le funzioni di assistenza al tirocinio, a titolo gratuito, sono svolte da personale infermieristico messo a disposizione dal soggetto ospitante all'interno dell'orario di servizio. L'assistente di tirocinio cura l'applicazione degli obiettivi di tirocinio e, ove previsto, unitamente alle attività di tutorato, concorre alla formulazione del giudizio sul tirocinio degli studenti afferenti. La consistenza numerica del personale individuato come assistente di tirocinio sarà stabilita in ottemperanza agli *standards* indicati nel Deliberazione Giunta regionale 16 febbraio 2005, n. 7/20950, concernente l'approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, relativamente al rapporto ottimale studenti/assistenti al tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna a garantire per detto personale la possibilità di frequentare corsi di formazione

finalizzati alla funzione didattica ricoperta, eventualmente predisposti ed organizzati da IEO o dall'Università degli Studi di Milano. L'assistente di tirocinio attesta inoltre la frequenza dello studente su apposita modulistica predisposta dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea.

Articolo 3 Incarichi di docenza

Il personale del soggetto ospitante, in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali e della preventiva autorizzazione del Legale Rappresentante, può partecipare al bando per gli incarichi di docenza per la Sezione del Corso con sede presso IEO. In tal caso al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto.

Articolo 4 Copertura assicurativa

Gli studenti, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, sono adeguatamente coperti da parte dell'Università di copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni INAIL (gestione per conto dello Stato).

Articolo 5 Idoneità psico-fisica

L'idoneità psico-fisica dello studente all'attività professionale inerente al Corso di Laurea viene certificata da IEO con la consulenza eventuale di esperti entro il mese di dicembre dell'anno di immatricolazione e, in ogni caso, prima dell'inizio del tirocinio. Successivamente viene verificata annualmente.

Articolo 6 Prevenzione, sicurezza e tutela della salute

Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza, garantendo in particolare che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee ed adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Per i fini e gli effetti conseguenti, di cui al D.Lgs. 81/2008 ed alla normativa connessa, gli studenti che svolgono l'attività di tirocinio pratico-applicativo presso il soggetto ospitante e che sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione di misure di sicurezza e prevenzione. Al riguardo, il Rappresentante Legale del soggetto ospitante (articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008), quale datore di lavoro, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli studenti tirocinanti nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante medesimo. Gli studenti tirocinanti sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti. È facoltà del Medico Competente del soggetto ospitante sottoporre gli studenti ad ulteriori analisi ed accertamenti.

Articolo 7 Oneri finanziari

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per IEO e per il soggetto ospitante né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante stesso.

Articolo 8 Obblighi degli studenti

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a svolgere le attività previste dal regolamento didattico; a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e protocolli acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; a rispettare ed a tutelare la segretezza e la riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, dei quali vengano a conoscenza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003; a rispettare le indicazioni dell'assistente di tirocinio; a frequentare il soggetto ospitante nei tempi e con le modalità concordate, curando con il massimo rigore di presentarsi puntualmente agli orari indicati; a rispettare l'ambiente di lavoro, le regole ed i modelli di comportamento aziendali concordati; a segnalare all'assistente di tirocinio ed al Direttore didattico della sezione IEO eventuali

infortuni: a indossare la divisa ed esporre in modo visibile il cartellino di identificazione. Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione scritta al Presidente del Corso di Laurea ed al Direttore didattico della sezione IEO, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. In tal caso si attiveranno le procedure per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento universitario e dal Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269 (*Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori*).

Articolo 9

Tipologia del rapporto fra i tirocinanti ed il soggetto ospitante

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997 n. 196 non costituisce rapporto di lavoro tra i tirocinanti ed il soggetto ospitante né tantomeno il tirocinio dà luogo a remunerazione.

Articolo 10

Durata

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a quello del corso di studio, ovvero una durata di tre (3) anni e, alla sua scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata per eguale periodo previo accordo da formalizzarsi per iscritto sia da IEO sia dal soggetto ospitante. Resta inteso che la convenzione ed i suoi effetti troveranno immediata cessazione, qualora IEO non sia più riconosciuto dall'Università degli Studi di Milano quale sezione di corso accreditata del Corso di Laurea in Infermieristica.

Articolo 11

Diritto di recesso

Sia IEO sia il soggetto ospitante hanno diritto di recesso, fatta salva la conclusione dell'Anno Accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre (3) mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 12

Rinvii

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme contenute:

- nella Deliberazione Giunta regionale 16 febbraio 2005 n. 7/20950, concernente l'approvazione del protocollo di intesa tra la regione Lombardia e le università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- nel protocollo d'intesa sottoscritto il 18 gennaio 2006 tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano;
- nella Legge 5 febbraio 1992 n. 175 (*Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie*);
- nel Decreto Ministeriale 14 settembre 1994 n. 739 (*Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere*);
- nella Legge 10 agosto 2000 n. 251 (*Disciplina delle Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*);
- nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);
- nel Decreto Legislativo n. 81 (*Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
- nel Codice Deontologico dell'Infermiere, approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n. 1/09 del 10 gennaio 2009.

Articolo 13

Bollatura

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Qualora non si goda

dell'esenzione, le spese di bollo sono a carico dell'IEO. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte, che ha interesse a richiederla.


Articolo 14
Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, il foro competente sarà quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, **16 NOV. 2017**

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini-CTO
Il Direttore Generale
dott. Francesco Laurelli



Per l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl
Ingegnere Mauro MELIS

www.Albopretorionline.it 17171717